

Turismo taglia extra-large

Dignità di impresa per i bed and breakfast e i lidi

DI ANDREA G. LOVELOCK

Da oggi il turismo italiano ha il suo codice operativo: pubblicato sul supplemento ordinario 139/1 della *Gazzetta Ufficiale* n. 129/2011, il nuovo contesto normativo che rimette ordine nella materia dopo quasi undici anni di attesa, detta le linee-guida in tema di ordinamento del mercato del turismo; di fatto, un primo concreto passo a sostegno di oltre 65mila imprese e quasi 2,2 milioni di occupati. Tra le novità di rilievo figura l'assegnazione della dignità d'impresa a tutti i soggetti che concorrono alla erogazione di servizi o produzione di beni nell'ambito turistico-ricettivo, dai bed and breakfast agli stabilimenti balneari. Un pieno riconoscimento al quale si aggiunge la facoltà delle imprese dedite all'ospitalità, di somministrare alimenti e bevande «anche» a persone non alloggiate. La sostanziale liberalizzazione dei settori ricettivo-ristorativo (art. 17) vuole andare anche nella direzione di uno snellimento degli adempimenti amministrativi.

I passaggi-chiave del codice del turismo

ART.4	Imprese turistiche: sono definite imprese turistiche tutti i soggetti che svolgono attività economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione e intermediazione e gestione di servizi e prodotti che compongono l'Offerta turistica. La disciplina dell'attività delle imprese turistiche viene estesa anche alle imprese senza scopo di lucro.
ART.9	Attività ricettive e ristorative: viene stabilita la possibilità per tutte le strutture ricettive e di accoglienza turistica, di somministrare alimenti e bevande alle persone non alloggiate/ospitate.
ART. 45	Il Diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del turista.
ART.52	Il Fondo Nazionale di Garanzia opera presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per garantire rimborsi ed eventuali rimpatri del turista, alimentato da una quota del 2% dell'ammontare del premio delle polizze assicurative obbligatorie riferite al contratto di viaggio.

Altro passaggio-chiave del Codice del turismo riguarda l'istituzione di un rating nazionale alberghiero sulla qualità delle strutture che verrà parametrato con standard fissati dalla Presidenza del Consiglio con apposito decreto. E su questo passaggio si dovrà superare le numerose reticenze di talune regioni che in base al Titolo V hanno già legiferato in materia di qualificazione ricettiva e le perplessità degli stessi albergatori che da tempo sostengono la scarsa efficacia delle classificazioni a stelle o di altra natura, in quanto ormai è

il mercato che decide e sceglie gli alberghi. D'altra parte il brand turistico Italia deve rilanciare con vigore quel rapporto qualità-prezzo che da anni rappresenta il tallone d'Achille di un'Offerta ritenuta spesso da molti osservatori ed operatori turistici esteri, troppo costosa rispetto al livello dei servizi erogati ai turisti, o comunque poco concorrenziale nel confronto con altre destinazioni straniere. A tal proposito il Codice stabilisce anche l'istituzione di circuiti nazionali d'eccellenza sul territorio per sostenere l'offerta, laddove però già oggi

abbondano marchi di qualità, col rischio di disorientare il potenziale acquirente del prodotto-Italia. Largamente condivisa dai sindacati d'impresa appaiono, invece, le parti del Codice dedicate a contrattualistica e assicurazioni di viaggio, in quanto sono state delimitate, nel tempo e nella sostanza, le responsabilità delle agenzie di viaggi. C'è poi il passaggio del Codice più contestato dagli operatori del settore, relativo al Fondo nazionale di garanzia (art. 52) predisposto per consentire la piena tutela del viaggiatore in casi di gravi disservizi, inadempimenti o fallimenti delle imprese erogatrici di servizi turistici. Ne era stata richiesta una riforma radicale, con una gestione ed un finanziamento che coinvolgesse tutti i soggetti dell'industria turistica (dai tour operator alle compagnie aeree) per avere una dotazione ben più consistente; ed invece il Fondo continuerà ad operare presso il Dipartimento e ad essere alimentato annualmente dalla quota del 2% delle sole polizze assicurative stipulate nei contratti di viaggio.